

**RELAZIONE CONCLUSIVA
DEL
processo di razionalizzazione delle società
partecipate 2019**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

1. Premessa

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.

Il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 28/04/2015;

Con C.C. n. 23 del 18.07.2017 si effettuava la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute ex art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016;

A norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2019 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018;

Ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione

diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P;

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Si valutano, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato e del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

2. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il nostro comune partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società Canavesana Servizi p.a. con una quota del 1.58%;
2. SMAT S.p.a. con una quota del 0.03 %;

Per completezza, si precisa che il comune di Albiano d’Ivrea fa parte dell’Unione della Serra, la quale partecipa al Consorzio socio – assistenziale IN.RE.TE. di Ivrea.

La partecipazione al Consorzio, non essendo di competenza diretta del Comune ed essendo “*forma associativa*” di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto del presente Piano.

Inoltre il Comune partecipa al Consorzio per gli Insediamenti Produttivi del Canavese, che non ha forma societaria, con n. 1 quota di € 103,29 (0,31%). Esso opera secondo la disciplina degli artt. 2602 e segg. del codice civile, ha la finalità di realizzare beni e prestare servizi strumentali rispetto all’attività amministrativa degli enti locali consorziati, a supporto delle funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui restano unici ed esclusivi titolari gli enti pubblici consorziati.

2.1. SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.p.a.

La Società Canavesana Servizi p.a. è partecipata dal comune al 1,58%

La Società è stata costituita il 28.12.1994 con atto unilaterale rogato in data 17.01.1995 (rep. N. 35.345/13.772).

La Società Canavesana Servizi p.a. gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è stata costituita per la gestione di *servizi pubblici di interesse generale*.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

L'amministrazione intende mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, in Società Canavesana Servizi p.a.

Pertanto, nel corso del 2019, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della società.

2.2. SMAT S.p.A

Il capitale della SMAT S.p.a. è interamente pubblico.

La società è di proprietà del comune di Albiano d'Ivrea al 0,03%.

La Società è stata costituita il 17.02.2000.

L'oggetto della Società è la gestione del ciclo delle acque; essa è stata costituita per la gestione di servizi pubblici di interesse generale.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

L'amministrazione intende mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, in SMAT S.p.A.

Pertanto, nel corso del 2019, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della società.